



Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G18744 del 27/12/2022

Proposta n. 52204 del 07/12/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Regolamento (UE) 2016/2031. Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per Monitoraggi e diagnosi di Xylella fastidiosa nel Lazio. Impegno di spesa di euro 141.094,00 in favore dell'Università degli Studi della Tuscia (codice creditore 836) sul capitolo U0000B11115 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022. Codice CUP J81C22002160002

Proponente:

Estensore	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 52204 del 07/12/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000B11115	2022	141.094,00	16.01 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	------------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2.04.01.99

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Intervento/Progetto: I202201745

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 52204 del 07/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Regolamento (UE) 2016/2031. Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per Monitoraggi e diagnosi di Xylella fastidiosa nel Lazio. Impegno di spesa di euro 141.094,00 in favore dell'Università degli Studi della Tuscia (codice creditore 836) sul capitolo U0000B11115 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022. Codice CUP J81C22002160002

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Regolamento (UE) 2016/2031. Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per Monitoraggi e diagnosi di Xylella fastidiosa nel Lazio. Impegno di spesa di euro 141.094,00 in favore dell'Università degli Studi della Tuscia (codice creditore 836) sul capitolo U0000B11115 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022. Codice CUP J81C22002160002	16/01	1.03.02.11.999	U0000B11115
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Dicembre	141.094,00	Dicembre	141.094,00	
	Totale	141.094,00	Totale	141.094,00	

Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031. Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per Monitoraggi e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio. Impegno di spesa di euro 141.094,00 in favore dell'Università degli Studi della Tuscia (codice creditore 836) sul capitolo U0000B11115 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022. Codice CUP J81C22002160002

IL DIRETTORE REGIONALE AD INTERIM AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii. avente oggetto: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro aggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa", come modificata dalle deliberazioni di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e 26 luglio 2022, n. 627;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione e le sue eventuali rimodulazioni nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dr.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

VISTA la legge agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il “Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*”, adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 gennaio 2022 che al paragrafo 7.2 individua il CREA Difesa e Certificazione quale laboratorio nazionale di riferimento per *Xylella fastidiosa*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14/06/2022, n. 422, recante “Approvazione “Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel Lazio”;

VISTE le determinazioni dirigenziali n G16787/2022 e G16786/2022 con le quali, a seguito dei nuovi ritrovamenti dell’organismo *Xylella fastidiosa* nel Lazio si è provveduto alla delimitazione delle aree del territorio regionale in cui devono essere svolte accurate attività di indagine secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;

VISTA deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 569, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo”;

VISTO il protocollo di intesa tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi della Tuscia, siglato, in data 4 giugno 2020 e annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico degli atti dell’Ufficiale Rogante e Contratti della Regione Lazio, avente durata triennale, finalizzato alla ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso forme di collaborazione scientifica, di studio, di scambio di servizi, competenze e tecnologie, di attività di ricerca e consulenza su materie e argomenti di reciproco interesse attraverso l’attuazione in specifici ambiti di comune interesse di sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali loro propri nel rispetto di criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

VISTA la nota prot. 263080 del 10/06/2022 con la quale il Servizio Fitosanitario Centrale ha trasmesso alla Commissione Europea, in applicazione del regolamento (UE) 2017/625, l’elenco dei laboratori ufficiali italiani, tra i quali figura per il Lazio il laboratorio di riferimento dell’Università degli Studi della Tuscia PHYDIA srl, Laboratorio di Analisi di Identificazione dei Parassiti Vegetali, Via San Camillo De Lellis, snc. 01100 VITERBO;

VISTO l’avviso di ricerca di personale interno prot. 1228155 del 05/12/2022 da assegnare presso la direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, per le esigenze del Servizio Fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. (UE) 2020/1201, art. 10, è necessario effettuare un monitoraggio rafforzato e una intensa attività di diagnosi sui materiali vegetali campionati nelle porzioni di territorio delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* e nelle porzioni di territorio ancora indenni al fine della applicazione delle necessarie misure fitosanitarie di eradicazione e prevenzione della diffusione del batterio;

CONSIDERATO che l'Area Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 19/2021, in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

CONSIDERATO che l'Area Servizio Fitosanitario Regionale:

- non dispone di un laboratorio interno e che può avvalersi di laboratori esterni designati per l'effettuazione delle analisi diagnostiche necessarie all'attuazione delle normative fitosanitarie vigenti, come previsto dal Reg. (UE) 2017/625 e dal D.Lgs. 19/2021, articolo 14;
- non dispone di personale sufficiente a garantire l'adempimento del monitoraggio rafforzato nelle aree delimitate per *Xylella fastidiosa* di recente istituzione, ma può avvalersi di tecnici, professionalmente qualificati, operanti presso altre strutture o organizzazioni, che rispondono tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente per territorio, come previsto dal Reg. (UE) 2017/625 e dal D.Lgs. 19/2021, articolo 20;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia per "Monitoraggio e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio", CUP J81C22002160002, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici -, prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni;
 - b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico;
 - c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;

CONSIDERATO CHE il Reg. (UE) 2017/625:

- classifica come "Altre attività ufficiali" le indagini finalizzate ad accertare la presenza di organismi nocivi per le piante, l'applicazione delle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione degli organismi nocivi e quelle necessarie per la loro eradicazione o contenimento in capo all'Autorità fitosanitaria competente;
- prevede le condizioni per la delega dei compiti riguardanti le altre attività ufficiali (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33);

PRESO ATTO delle interlocuzioni intercorse tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi della Tuscia con riguardo alla definizione delle attività da realizzare in cooperazione nell'ambito del protocollo di intesa siglato in data 4 giugno 2020;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) – in attuazione del sopra citato protocollo di intesa reg. cron. 24225 del

29/07/2020, intende collaborare all'attuazione del programma "Monitoraggio e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio" attraverso lo svolgimento di attività di analisi rientranti nella definizione di "altre attività ufficiali", allo scopo di determinare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena e ridurre il rischio fitosanitario per il patrimonio agricolo, produttivo e ornamentale del Lazio e del territorio dell'intera Unione Europea;

RITENUTO che il Dipartimento DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia soddisfa le condizioni per la delega di funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale previste dal Reg. (UE) 2017/625, artt. 29 e 31;

CONSIDERATO che, conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il programma "Monitoraggio e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio" si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell'art. 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;

CONSIDERATO che:

- il programma contenuto nello schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;
- la collaborazione oggetto del presente accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli previsti dai regolamenti UE n. 2016/2031 e n. 2021/690;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico della Regione Lazio derivante dall'accordo di collaborazione, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE;

RITENUTO che lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il Dipartimento DAFNE dell'Università degli Studi della Tuscia, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, risponde ai requisiti previsti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, necessario, approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per "Monitoraggio e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio", CUP J81C22002160002 allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dovere impegnare, a favore dell'Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento DAFNE (codice creditore 836) la somma di euro 141.094,00 sul capitolo U0000B11115, pdc1.03.02.11.000, missione 16 programma 01 del bilancio regionale esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

Per quanto in premessa

- di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia per

“Monitoraggio e diagnosi di *Xylella fastidiosa* nel Lazio”, CUP J81C22002160002, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale.

- di impegnare a favore dell’Università degli Studi della Toscana, Dipartimento DAFNE (codice creditore 836), la somma di euro 141.094,00 sul capitolo U0000B11115, pdc1.03.02.11.000, missione 16 programma 01 del bilancio regionale, giungendo la relativa obbligazione a scadenza nell’esercizio finanziario 2022;
- di pubblicare il presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dall’art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul BURL della Regione Lazio e sul sito web istituzionale della Regione Lazio alla Sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ad interim
Wanda D’Ercole

Copia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE LAZIO
E
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DELLA TUSCIA
Per
Monitoraggio e diagnosi Xylella fastidiosa nel Lazio
CUP J81C22002160002

Tra

La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, rappresentata dal XXXX in qualità di XXX della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, via di Campo Romano, 65, Roma, nomina conferita con XXXXXXXX e domiciliato per la carica come sopra, giusti poteri conferiti a mezzo D.G.R. n. XXX che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima Organizzazione

e

il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (in seguito chiamato DAFNE) dell'Università degli Studi della Tuscia, Via S. Camillo De Lellis snc - Viterbo - C.F 80029030568 e P.IVA 00575560560, rappresentato dal Prof. XXXX nato a XXX in data XXX CF. XXXX, nella sua qualità di Direttore pro-tempore, domiciliato per la carica come sopra, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del XXX

PREMESSO CHE

fra la Regione Lazio e l'Università degli Studi della Tuscia è stato siglato, in data 4 giugno 2020, un protocollo di intesa, annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico degli atti dell'Ufficiale Rogante e Contratti della Regione Lazio, avente durata triennale, finalizzato all'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche attraverso forme di collaborazione scientifica, di studio, di scambio di servizi, competenze e tecnologie, di attività di ricerca e consulenza su materie e argomenti di reciproco interesse attraverso l'attuazione in specifici ambiti di comune interesse di sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali loro propri nel rispetto di criteri di economicità efficacia ed efficienza.

L'articolo 2 del protocollo di intesa prevede che i progetti di collaborazione attivati sulla base del predetto protocollo saranno regolati da apposite convenzioni attuative nelle quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:

- a) presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;
- b) definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato in termini di efficacia e/o economicità e i relativi vantaggi per i due enti;
- c) definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
- d) definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti;
- e) eventuali sedi di realizzazione nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
- f) tempi di realizzazione;

g) modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati.

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 prevede lo svolgimento di programmi annuali di indagine sulla presenza degli organismi nocivi (artt. 19-24) ritenuti particolarmente dannosi in quanto agenti causali di problematiche fitosanitarie in grado di arrecare gravi danni al patrimonio agricolo, forestale e naturale degli stati membri dell'Unione.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 affida ai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) le competenze in materia di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, attraverso, secondo quanto disposto dall'art. 27 del medesimo decreto, lo svolgimento di piani annuali di indagine al fine di verificare la presenza di organismi nocivi anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche.

Il regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, altresì, detta le disposizioni per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, e tra l'altro:

- classifica tra le "Altre attività ufficiali" le indagini finalizzate ad accertare la presenza di organismi nocivi per le piante in capo all'Autorità fitosanitaria competente;
- prevede le condizioni per la delega dei compiti (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

Nell'ambito delle indagini in area indenne effettuati nel corso del 2022, anche in collaborazione con il Dipartimento DAFNE nell'ambito del precedente accordo di collaborazione siglato in data 01/07/2022, annotato al n. 26728 del 20 luglio 2022 del registro cronologico degli atti della Regione Lazio, sono stati individuati due nuovi focolai di *Xylella fastidiosa* nel comune di Tarquinia. Le aree delimitate interessate dai ritrovamenti sono state approvate con le determinazioni dirigenziali n. G16786 e n. G16787 del 30/11/2022.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 detta le disposizioni relative alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio dell'Unione Europea.

Il recente ritrovamento nel Lazio di due nuovi focolai del batterio *Xylella fastidiosa* rende necessario lo svolgimento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201, il rafforzamento dell'attività di monitoraggio e diagnosi sui materiali vegetali campionati nelle porzioni di territorio delimitate per l'organismo e nelle porzioni di territorio ancora indenni al fine dell'applicazione delle necessarie misure fitosanitarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della malattia.

Si rende, pertanto, opportuno stipulare un nuovo accordo di collaborazione con il DAFNE.

Nell'ambito del Protocollo di Intesa, per la Regione Lazio c'è l'interesse, soprattutto, a intensificare le attività di sorveglianza del territorio interessato dai nuovi focolai di *Xylella fastidiosa* attraverso indagini specifiche che possano contare anche sulle competenze scientifiche del DAFNE. Per il DAFNE c'è l'interesse a collaborare a talune attività del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio per poter accedere ad una maggior quantità di casi studio ed avere accesso diretto ed in tempo reale a problematiche fitosanitarie emergenti che possono essere oggetto di studi scientifici specifici, attività di ricerca applicata e approfondimenti scientifici utili, anche, alle attività istituzionali del Servizio Fitosanitario Regionale.

Con determinazione dirigenziale n. XXXX la Regione Lazio ha provveduto all'approvazione del programma delle attività da svolgere nel periodo gennaio-maggio 2023, contenuto nell'allegato tecnico al presente accordo e di esso facente parte integrante e sostanziale, e all'approvazione dello schema dell'accordo di collaborazione da sottoscrivere fra le parti per lo svolgimento delle attività, nell'ambito del precitato protocollo di intesa, annotato al n. 24225 del 29/07/2020 del registro cronologico regionale, e alla copertura finanziaria della relativa spesa.

Sulla scorta di tali presupposti, con il presente accordo la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e DAFNE intendono

collaborare per l'attuazione del programma allegato, denominato "Attività di monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*".

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni;
 - b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico;
 - c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che il programma "Attività di monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*" si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati delle ricerche da effettuare non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non rientra nelle previsioni dell'art. 158, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
- il programma contenuto nell'allegato tecnico, denominato "Attività di monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*", oggetto del presente accordo, rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale alle due parti, e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela del patrimonio agricolo, forestale e naturale del Lazio;
- la collaborazione oggetto del presente accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse quali quelli previsti dai regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2020/1201;
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario a carico della Regione Lazio derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE, come descritto nell'allegato tecnico al presente accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.

ART.1

(Oggetto del rapporto)

La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e il DAFNE, sulla base delle esigenze del SFR e della determinazione dirigenziale n. XXXX concordano di svolgere congiuntamente le attività necessarie al raggiungimento degli

obiettivi previsti dai regolamenti UE n. 2016/2031 e 2020/1201 attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio e diagnosi dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* su materiali vegetali prelevati sul territorio regionale, allo scopo di determinare l'eventuale presenza dell'organismo da quarantena e ridurre il rischio fitosanitario per il patrimonio agricolo, produttivo e ornamentale del Lazio e del territorio della intera Unione Europea.

Il DAFNE, in particolare, si occuperà della effettuazione delle attività di diagnosi dell'organismo nocivo con le modalità indicate nell'allegato tecnico "Attività di monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*", allegato al presente accordo di collaborazione e di questo facente parte integrante e sostanziale.

ART. 2

(Rapporti tra le parti)

I rapporti tra la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste e il DAFNE avverranno per mezzo dei rispettivi responsabili.

La Regione Lazio e il DAFNE prendono reciproco atto che il proprio personale, compresi eventualmente studenti, tesisti, borsisti, contrattisti e dottorandi impegnati nelle attività previste dal presente accordo, sarà coperto dalle rispettive assicurazioni contro infortuni e responsabilità civile e si sollevano reciprocamente da ogni responsabilità. Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare, in esecuzione dal presente accordo, oltre che al proprio personale, ai propri beni, ed al personale e/o a beni di terzi.

I rapporti intrapresi tra il DAFNE e terzi nell'espletamento delle attività previste dal presente accordo di collaborazione non generano rapporti con la Regione Lazio.

ART. 3

(Responsabili del programma)

Il DAFNE indica come referente scientifico il prof. Giorgio Mariano Balestra per le attività legate all'ambito della batteriologia vegetale.

La Regione Lazio indica il dirigente pro tempore del Servizio Fitosanitario del Lazio quale referente regionale per il coordinamento, la programmazione e lo svolgimento delle attività del programma.

ART. 4

(Durata)

Il presente accordo di collaborazione è impegnativo per il DAFNE e per la Regione Lazio dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al 30 maggio 2023. Non è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

ART. 5

(Attuazione dell'accordo e programma di lavoro)

Tutte le attività afferenti al presente accordo di collaborazione, sono descritte nell'allegato tecnico "Attività di monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*", concordato dalle parti, allegato al presente accordo e di questo facente parte integrante e sostanziale.

Il DAFNE, nell'esecuzione delle attività previste, dovrà agire in stretto collegamento con il SFR, onde garantire la massima rispondenza della propria attività alle esigenze dell'amministrazione regionale.

Le attività saranno svolte dal DAFNE attraverso la presenza di 5 unità di personale qualificato specificamente dedicato.

Le analisi diagnostiche (compresa la spedizione del rapporto di prova riportante l'esito) devono essere eseguite entro 15 giorni dal ricevimento dei campioni.

Qualora il DAFNE, a seguito della effettuazione delle indagini diagnostiche, rilevi la presenza di organismi da quarantena, è tenuto a darne immediata comunicazione al SFR al fine di consentire il rispetto delle procedure di notifica e di imposizione di misure fitosanitarie previste dalla vigente normativa europea in materia.

ART. 6

(Obblighi dei Contraenti)

Il DAFNE si obbliga in modo specifico:

- a svolgere l'attività di cui al precedente art. 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività;
- a selezionare, mediante bando pubblico ed in conformità con la normativa vigente, n. 5 unità di personale per lo svolgimento delle attività di indagine previste nel programma. I nominativi delle unità di personale selezionato per lo svolgimento delle attività dovranno essere tempestivamente comunicati al SFR;
- a inserire sull'applicativo informatico nazionale "Monitoraggio Organismi Nocivi (MORGANA)", messo a disposizione dal Servizio Fitosanitario Nazionale, le risultanze delle attività di indagine sul territorio regionale e a redigere i documenti tecnici predisposti dal SFR con tutti i dati scaturiti dalle indagini svolte sul territorio regionale;
- a rispettare le disposizioni dell'Unione Europea e nazionali per i laboratori ufficiali designati di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 2017/625;
- a mantenere il segreto sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, in relazione agli art. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.

Il DAFNE nello svolgimento dell'incarico dovrà rispettare tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, igiene del lavoro ed ambientale nel pieno rispetto delle garanzie previste dall'art. 66 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003, ed a rispettare le disposizioni contenute in regolamenti aziendali affissi sui luoghi di svolgimento dell'incarico o portati a sua conoscenza con mezzi idonei.

Il DAFNE si impegna, altresì, a comunicare alla Regione Lazio ogni anomalia, rischio od ogni altro fatto che possa compromettere la sicurezza dei collaboratori presenti nell'ambiente di svolgimento dell'incarico.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto qualora compatibili.

ART. 7

(Oneri e modalità di ristoro)

La Regione Lazio, sulla base delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute previste nell'allegato tecnico al presente accordo, e di questo facente parte integrante e sostanziale, corrisponderà al DAFNE, la somma complessiva massima di € a titolo di ristoro di tutte le spese connesse allo svolgimento delle attività, comprese le spese di IVA sostenute e non recuperabili.

La somma di € 141.094,00 sarà erogata su richiesta del DAFNE con le seguenti modalità:

- successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed a seguito dell'avvio delle attività previste dall'allegato tecnico, per un importo di € 28.894,00;
- a conclusione del secondo mese di attività, per un importo massimo di € 45.000,00 previa rendicontazione delle spese effettuate e presentazione di una relazione sulle attività svolte;
- a conclusione delle attività, previa rendicontazione delle spese effettuate per un importo che, tenuto conto degli importi precedentemente erogati, non comporti il superamento della somma massima pattuita di € 141.094,00.

ART. 8

(Relazione sull'attività svolta e le spese sostenute)

Il DAFNE, al fine di ottenere l'erogazione degli importi indicati al precedente articolo 7, dovrà presentare la seguente documentazione:

- relazione tecnica sull'attività svolta (eccetto prima tranche di pagamento);
- documentazione tecnica e finanziaria comprovante l'attività svolta (eccetto prima tranche di pagamento);
- richiesta di pagamento con indicazione dell'importo spettante per le attività svolte;
- regolare nota di debito.

ART. 9

(Fatturazione e pagamenti)

DAFNE provvederà all'emissione di note di debito separate, alla consegna di ciascuna delle relazioni tecniche di cui all'art. 8 del presente accordo, che dovranno essere intestate a: Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, CODICE FISCALE 80143490581, che dovranno riportare la seguente dicitura: “Attività diagnosi *Xylella fastidiosa*” ed il codice CUP J81C22002160002.

I provvedimenti di liquidazione saranno disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate. I pagamenti al DAFNE saranno effettuati tramite il C/C Tesoreria Unica della Banca d'Italia 0037046 (nella modalità “girofondi”), causale “Attività monitoraggio e diagnosi *Xylella fastidiosa*”. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede del DAFNE.

ART. 10

(Sanzioni e risoluzione)

La Regione ha facoltà di richiedere al DAFNE, fatti salvi gli eventi causati da forza maggiore, la somma di € 100,00 per ogni diagnosi richiesta, secondo quanto stabilito nell'allegato tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente accordo, e non fornita, fino ad un ammontare massimo del 10% del valore del contratto stesso. Per le inadempienze gravi inerenti all'attuazione della presente convenzione, con particolare riguardo ai termini fissati dall'art. 5 del presente accordo, comunicate tempestivamente al DAFNE, la Regione Lazio si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di non erogare la somma che residua dal conteggio delle spese effettivamente già sostenute dal DAFNE.

ART. 11

(Modifiche del programma)

Nessuna modifica alle attività oggetto del presente accordo potrà essere apportata dal DAFNE senza il preventivo consenso del SFR.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 12

(Titolarità)

Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno utilizzare i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione, con l'obbligo di notiziare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte citando il presente accordo.

Il DAFNE si impegna, nell'ambito della collaborazione con il SFR, ad integrare i risultati delle analisi diagnostiche del programma con dati, elaborazioni ed altre informazioni tecniche che venissero richieste per la maggiore completezza dell'attività di analisi, senza diritto a maggiori

compensi.

ART. 13

(Consenso al trattamento dei dati personali)

Le parti autorizzano reciprocamente fin d'ora il trattamento, anche informatico e telematico, e la comunicazione dei propri dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili in conformità alla legge n. 196/2003 e s.m.i..

Al DAFNE spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che dichiara fin d'ora di conoscere.

Regione Lazio si obbliga a trattare e a comunicare i dati del DAFNE in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

ART. 14

(Controversie)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente accordo, ove la Regione Lazio sia attore o convenuto, è competente il Foro di Roma con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per quanto non previsto nel presente accordo o non disciplinato dalla legge e dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contrattazione e obbligazioni.

ART. 15

(Spese contrattuali di registrazione)

Le parti convengono che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 – “atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali” – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione, sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dal DAFNE tramite versamento con F24.

PER LA

REGIONE LAZIO

Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo Caccia e Pesca, Foreste

IL DIRETTORE

XXXX

PER

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA

TUSCIA

Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

IL DIRETTORE

XXXX

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

Articolo 1– Oggetto del rapporto

Articolo 2 – Rapporti tra le parti

Articolo 4 – Durata

Articolo 7 – Oneri e modalità rimborsi

Articolo 10 – Sanzioni e risoluzione
Articolo 11 – Modifiche del programma
Articolo 12– Titolarità
Articolo 13 – Consenso al trattamento dei dati personali
Articolo 14 – Controversie
Articolo 15 – Spese contrattuali di registrazione

PER LA
REGIONE LAZIO
Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e
della Cultura del Cibo Caccia e Pesca, Foreste

PER
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali

IL DIRETTORE
XXXX

IL DIRETTORE
XXXX

Copia

MONITORAGGIO E DIAGNOSI XYLELLA FASTIDIOSA NEL LAZIO ALLEGATO TECNICO

1. Premessa

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 (artt. 19-24) prevede lo svolgimento di programmi annuali di indagine sulla presenza di organismi nocivi alle piante, elencati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ritenuti particolarmente dannosi in quanto agenti causali di problematiche fitosanitarie in grado di arrecare gravi danni al patrimonio agricolo, forestale e naturale degli stati membri dell'Unione.

Il D. Lgs. n. 19/2021, agli articoli 27 e 31, detta disposizioni in merito al Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante e alle indagini da svolgere in relazione alle emergenze fitosanitarie.

Il regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, altresì, detta le disposizioni per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante, e tra l'altro:

- classifica tra le "Altre attività ufficiali" le indagini finalizzate ad accertare la presenza di organismi nocivi per le piante in capo all'Autorità fitosanitaria competente;
- prevede le condizioni per la delega dei compiti (articoli 29 e 31), individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche (articolo 32) e gli obblighi delle autorità competenti deleganti (articolo 33).

Nell'ambito delle indagini in area indenne effettuati nel corso del 2022, anche in collaborazione con il Dipartimento DAFNE, sono stati individuati due nuovi focolai di *Xylella fastidiosa* nel comune di Tarquinia. Le aree delimitate interessate dai ritrovamenti sono state approvate con le determinazioni dirigenziali n. G16786 e n. G16787 del 30/11/2022.

Il recente ritrovamento nel Lazio di due nuovi focolai del batterio *Xylella fastidiosa* rende necessario, lo svolgimento, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201, di un monitoraggio rafforzato e di una-intensa attività di diagnosi sui materiali vegetali campionati nelle porzioni di territorio delimitate per l'organismo nocivo e nelle porzioni di territorio ancora indenni, al fine dell'applicazione delle necessarie misure fitosanitarie di eradicazione e prevenzione della diffusione del batterio.

Il presente allegato tecnico descrive in dettaglio le attività e le risorse finanziarie occorrenti per la l'attuazione delle attività di indagini e diagnosi relative all'emergenza fitosanitaria per il batterio *Xylella fastidiosa* che interessa il territorio laziale, da attuare in collaborazione con il Dipartimento DAFNE.

2. Obiettivi del programma

Il programma prevede lo svolgimento di attività diagnostica per il batterio *Xylella fastidiosa* effettuata da parte dell'Università della Tuscia, Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE), allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili a garantire al SFR l'efficacia e l'efficienza dei controlli e la messa a punto di adeguate strategie di eradicazione e contrasto della diffusione del batterio, in applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea e nazionali.

3. Attività del programma

Il presente documento descrive le attività da svolgere, le modalità di attuazione, le risorse finanziarie occorrenti nell'ambito della collaborazione con il dipartimento DAFNE.

L'attività diagnostica sarà effettuata su materiale biologico vegetale e animale nonché su qualunque altra tipologia di materiale prelevato nel corso delle attività di monitoraggio fitosanitario sul territorio regionale. L'attività sarà orientata all'individuazione del batterio *Xylella fastidiosa*. Le indagini diagnostiche saranno svolte da DAFNE attraverso il laboratorio individuato ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 19/2021. Le indagini dovranno essere svolte esclusivamente con l'impiego delle metodologie ufficiali riportate nell'allegato IV nel Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 così come modificato dall'allegato III del Regolamento di Esecuzione 2021/1688.

Il materiale prelevato dovrà essere consegnato ai laboratori del DAFNE con le modalità da questi indicate, concordate di volta in volta secondo il caso specifico.

Ciascun campione sarà accompagnato da una apposita richiesta di analisi in cui sarà specificato l'organismo nocivo da ricercare. I campioni da analizzare saranno recapitati tramite corriere postale o consegnati direttamente al personale del DAFNE. Eventuali costi per la spedizione e la consegna dei campioni biologici saranno a carico del DAFNE.

A conclusione delle indagini laboratoristiche DAFNE dovrà provvedere all'invio ufficiale al SFR di un puntuale rapporto di prova nel quale dovrà essere indicato per ciascun campione analizzato, le metodologie diagnostiche utilizzate nonché l'esito delle analisi svolte.

I rapporti di prova contenente l'esito delle analisi devono pervenire al SFR entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni. Qualora sia rilevata la presenza dell'organismo da quarantena, la comunicazione deve essere immediata al fine di rispettare le procedure di notifica e di imposizione di misure fitosanitarie previste dalla vigente normativa europea in materia.

I campioni sottoposti ad analisi devono essere conservati per 15 giorni lavorativi dalla fine della prova. La documentazione delle attività di prova deve essere conservata per cinque anni dalla data di emissione del rapporto di prova.

Di seguito è riportata la previsione del numero complessivo di campioni e di diagnosi richieste per l'organismo oggetto di indagine, effettuata sulla base della metodologia e degli orientamenti tecnici per le ispezioni di *Xylella fastidiosa* pubblicate dall'EFSA (Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of *Xylella fastidiosa*. EFSA supporting publication 2020: EN-1873):

ORGANISMO NOCIVO	N. CAMPIONI PREVISTI	NUMERO ANALISI PREVISTE
<i>Xylella fastidiosa</i>	2.000	2.000

Di seguito sono riportati i costi previsti:

TIPOLOGIA ANALISI	N. ANALISI	COSTO UNITARIO	TOTALE
Analisi molecolare <i>Xylella fastidiosa</i>	2000	51,00 €	102.000 €

Fabbisogno risorse finanziarie

Per l'attuazione delle attività diagnostiche è previsto un costo complessivo a carico della Regione Lazio come di seguito descritto:

Voci di spesa	Euro
Diagnosi	102.000,00
Spese generali 10%	10.200,00
Totale	112.200,00

b) Monitoraggio e sorveglianza del territorio

Come previsto dalla normativa fitosanitaria, il Servizio Fitosanitario Regionale effettua attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio allo scopo di individuare tempestivamente la presenza di organismi nocivi in grado di rappresentare un pericolo per il patrimonio agricolo naturale e forestale della regione.

Le attività di monitoraggio sono svolte dal personale ispettivo del SFR, supportato dal personale DAFNE.

Le attività di monitoraggio riguarderanno l'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* nelle aree indenni e nelle aree delimitate del territorio regionale .

Le indagini sul territorio saranno svolte da DAFNE attraverso la presenza di 5 unità di personale qualificato specificamente dedicato allo svolgimento del programma, per una durata di 2 mesi di attività, appositamente selezionato tramite avviso pubblico.

Le attività saranno svolte con automezzi e materiale appositamente forniti dal DAFNE.

Tutte le attività saranno coordinate dall'Area Servizio Fitosanitario Regionale.

Le indagini saranno sia di tipo diretto che indiretto. Le prime consistono in azioni di “*visual inspection*” (indagini visive sul territorio) mentre le seconde consistono in azioni di “*trapping*” (trappolaggio) mediante l'impiego di trappole attrattive e retini entomologici che saranno fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Per entrambe le tipologie sono previste azioni di “*sample taking*” (prelievo di campioni di materiale biologico) qualora necessario.

I monitoraggi si svolgeranno in boschi, foreste, aree agricole, aree urbane, parchi pubblici, aree naturali investite con le specie vegetali suscettibili all'attacco da parte di *Xylella fastidiosa* e altri organismi nocivi con le modalità ed in funzione delle esigenze rappresentate, periodicamente, dal SFR.

Le risultanze dei controlli svolti dovranno essere riportate tempestivamente sull'applicativo informatico nazionale “Monitoraggio Organismi Nocivi” (MORGANA), messo a disposizione dal Servizio Fitosanitario Regionale, per raccogliere le informazioni in campo e trasmetterle al sito web appositamente predisposto. Le credenziali di accesso all'applicativo saranno fornite a ciascuna unità di personale coinvolta nelle attività.

Tutte le attività svolte dovranno essere, inoltre, rendicontate attraverso un apposito time sheet controfirmato anche dai responsabili scientifici di DAFNE. I time sheet dovranno essere presentati al SFR unitamente a tutta la documentazione relativa alle richieste di pagamento.

Fabbisogno risorse umane e finanziarie

Per l'attuazione delle attività sopra descritte è previsto un costo massimo complessivo a carico della Regione Lazio come di seguito descritto:

Voci di spesa	Euro
N. 5 unità di personale qualificato selezionato per un periodo di 2 mesi	26.267,00
Spese generali	2.626,7
Totale	28.893,7

Prospetto riepilogativo della spesa

	Voce di spesa	Euro
	Indagini e monitoraggi	28.894,00
	Diagnosi	112.200,00
	Totale	141.094,00